

centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma alla Via Poggio Sannita n. 70; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), 33 e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto il debitore, "imprenditore cessato da oltre un anno", non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Isabella Maria Rinaldi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC (pagg. 6-10) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso (pagg. 3, 4, 5 e 6); considerato che il debitore mette a disposizione i suoi beni ("1. ... prezzo di aggiudicazione pari ad euro 220.000,00 ricavato, in ambito della procedura esecutiva RGE 521/2020 dalla vendita dell'immobile sito in Roma, Via Poggio Sannita 70 censito al NCEU al foglio 669, part.4385, sub 1, Categoria A10, 4 vani, superficie 86 mq, 2.933,48; 2. eventuali somme liquidabili dall'indennità di disoccupazione entro i limiti di cui all'art. 268 comma 4 ccii; 3. nonché eventuali beni che dovessero sopravvenire e determinare un mutamento delle condizioni patrimoniali durante la procedura di liquidazione": pagg. 7 e 8 del ricorso), previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, ovvero in "euro 1.180,00" al mese; rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



considerato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore **SCIARRETTA LIVIO** (C.F. SCRLVI61B15I804N), nato a Sulmona il 15/2/1961 e residente in Roma alla Via Poggio Sannita n. 70;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC avv. Isabella Maria Rinaldi;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/11/2023.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

